

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SCI CLUB EURATOM APS"

Allegato all'atto

n. 171/3/2025

Allegato al verbale di Assemblea straordinaria del 05/05/2025

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
LA FUNZIONARIA
Giovanna Natalicio

Art 1. Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione denominata "SCI CLUB EURATOM APS" di seguito, in breve, solo "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione è riconosciuta dal COPAS (Comitato Paritetico per le Attività Sociali della Commissione Europea) e si conforma al suo Regolamento.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Inoltre l'associazione è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Ispra - Via Esperia - VA - c/o Club House del Centro Comune di Ricerche della Comunità Europea e la sua durata è illimitata.

Art 2. Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di promuovere attività di coesione e di aggregazione sociale per i familiari e il personale del JRC durante l'intero arco della stagione invernale, quali eventi, corsi, escursioni e momenti di condivisione volti a favorire la partecipazione attiva dei soci, incentivando la pratica dello sci e di altre discipline invernali in un contesto di socialità e divertimento. Attraverso le sue iniziative, l'Associazione si propone di creare un ambiente inclusivo e stimolante, promuovendo valori quali il rispetto per la natura, la sana competizione e la crescita personale. L'Associazione si impegna inoltre a favorire l'accessibilità alla montagna, coinvolgendo appassionati di tutte le età e livelli di esperienza.

Art 3. Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo non esaustivo:
 - Promuovere attività aggregative e ricreative prettamente invernali, a titolo di esempio lo sci alpino e lo snowboard.
 - Promuovere attività turistiche, nei limiti della normativa di riferimento.
 - Organizzare corsi di apprendimento dello sci e snowboard rivolti sia ai soci adulti che ai giovani.
 - Organizzare momenti formativi quali, ad esempio, corsi primo soccorso, di sci alpinismo, di sci di fondo
 - Organizzare trekking ed escursioni tematiche con naturalisti
 - Altre attività di coesione sociale durante la stagione invernale (feste, gare sociali, serate culturali, proiezioni ecc.).
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, in regola con il pagamento della quota associativa, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art 4. Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art 5. Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 6. Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le ammissioni sono accettate tramite presentazione del modulo d'iscrizione debitamente firmato in modalità cartacea o digitale e del pagamento della quota associativa. In caso di rifiuto ne viene data comunicazione al richiedente dandone motivazione. I Soci ordinari si dichiarano disponibili a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Tutti i Soci d'età superiore ai 18 anni hanno diritto di voto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria. In caso di soci minorenni il diritto di voto viene esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà (vedi comma 6.4 e 11.2). Ogni Socio in regola con le disposizioni del presente Statuto ha il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alla vita stessa dell'Associazione senza limiti temporali se in regola con il pagamento della quota di associazione.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I Soci sono esclusivamente ordinari. Viene effettuata la distinzione tra due gruppi di soci, interni (**Personale Statutario della Commissione Europea**: Funzionari, Agenti temporanei, Agenti contrattuali in servizio presso il JRC Ispra, loro consorti e figli; **Personale non-Statutario della Commissione Europea**: Borsisti, Stagiaires, Visitatori Scientifici, Esperti nazionali distaccati in servizio presso il JRC Ispra, loro consorti e figli; **Pensionati della Commissione Europea, loro consorti e figli**) ed esterni.

I soci sono inoltre suddivisi in tre categorie: Adulti, Giovani (minori di 18 anni) e bambini (minori di 6 anni), senza prevedere discriminazioni di alcun tipo.

4. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa che deve essere versata in un'unica soluzione ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato o in qualunque altro caso e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art 8. Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione. I provvedimenti che il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli Associati che diano prova di disinteresse alla vita del Sodalizio o che tengano contegno riprovevole, sia in questioni societarie che esterne sono:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) esclusione temporanea dall'attività o dalle cariche sociali;
- d) radiazione.

La radiazione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o personali all'immagine dell'associazione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante e-mail al socio interessato.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata all'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art 10. Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, detto consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Art 11. Assemblea dei soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio di maggiore età ha diritto ad esprimere un voto come stabilito dall'art. 6 § 1 del presente Statuto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro del consiglio con più anni di partecipazione nel comitato.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Art 12. Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati e avendone determinato prima il numero su proposta del Consiglio Direttivo; b) nominare di volta in volta sia il Presidente che il Segretario dell'Assemblea. Il Segretario deve redigere un apposito verbale relativo allo svolgimento della riunione dopo averlo sottoscritto unitamente al Presidente dell'Assemblea, c) decidere sulla revoca del mandato al Consiglio Direttivo qualora la richiesta sia fatta da almeno 1/3 dei Soci; d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte; e) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; f) decidere se le votazioni debbano essere segrete o pubbliche. 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; le modifiche del presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea da almeno la metà più uno degli Associati o dal Comitato; devono inoltre essere approvate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati che rappresenti non meno di un terzo della totalità dei voti oppure quando vi sono meno di cinque candidati all'elezione del Consiglio Direttivo, viene convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. La proposta di scioglimento deve essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di 3/4 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione individuata dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.
Art 13. Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci purché in regola con la quota associativa allo Sci Club Euratom per la stagione in corso; l'Assemblea si riunisce una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio (approvazione attività) dietro informazione mediante circolare interna a tutti i Soci almeno dieci giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea può riunirsi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno 1/10 dei Soci. Il voto in proprio o in delega spetta a tutti i Soci; sono ammesse due deleghe scritte per ogni Socio anche se membro del Consiglio Direttivo. 2. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni di calendario prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
Art 14. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile sul bilancio, sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato dalla Legge e dallo Statuto.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole con una maggioranza di almeno il 51% dei voti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è a disposizione in formato digitale. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri ai quali vengono attribuite le seguenti cariche: Presidente; Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e Consiglieri. I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci con diritto di voto. Il Consiglio viene convocato a cadenza mensile da settembre ad aprile o comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza almeno della metà dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti in discussione.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il numero di membri del Consiglio direttivo per le elezioni può variare da un minimo di 5 a un massimo di 12.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dello Sci Club EURATOM ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: l'osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti gli associati.
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- q) definire l'ammontare della quota associativa annuale diversificata per le categorie definite nell'articolo 6.3.;
- r) organizza le manifestazioni inerenti le attività dell'associazione;

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri possono venire rieletti. In caso di decadenza della carica, per qualunque motivo di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti nella precedente elezione; i nuovi Membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti e il Consiglio di Gestione non raggiunge i cinque Membri deve essere convocata l'Assemblea degli Associati per la rielezione di un Nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria ed il numero rimasto sia inferiore a cinque. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e collaboratori alle attività che però non hanno diritto di voto.

4. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per l'occasione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e rimane in carica per la stessa durata del consiglio direttivo e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di entrambi al Consigliere più anziano.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Collegio dei Garanti

1. All'occorrenza un collegio di Garanti può essere nominato. In caso di controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra lo Sci Club Euratom e i Soci verranno giudicate da un Collegio dei Garanti, che fungerà da amichevole compositore, composto da tre Membri. Ognuna delle parti nominerà un membro, mentre il terzo verrà nominato di comune accordo dai due Arbitri eletti. Qualora le parti non si accordassero su tale nomine, o nel caso in cui una delle due parti non nominasse il proprio Membro, detta nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Varese. Gli Arbitri svolgeranno l'arbitrato seguendo le norme dell'arbitrato rituale. Il consiglio dei Garanti rimane in carica fino alla definizione del giudizio del caso.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 - Risorse economiche

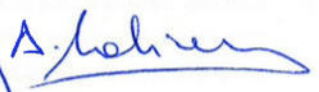
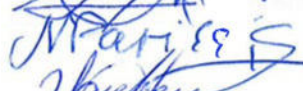
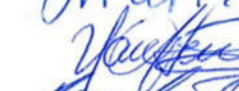
1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative differenziate tra soci come definite nell'articolo 6.3;
- b) contributi pubblici;
- c) eventuali erogazioni effettuate da privati, da Enti o dal Comitato del Personale per le Attività Sociali (Copas) del CCR di Ispra;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- m) eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. L'esercizio sociale copre l'intero anno solare. Indicativamente, nel mese di maggio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e presenta le linee guida di quello provvisorio per l'esercizio successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, insieme alle linee guida del provvisorio per l'esercizio successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 24 - Assicurazione dei volontari
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 25 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 26 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme delle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento gi

Ispra, 05/05/2025

PRESIDENTE DAVIDE CHIARAVELLO 
 SEGRETARIO BROOKE TAPSALE 
 CONSIGLIERE EMMA NOLDER 
 CONSIGLIERE ALICIA MOLINERO GARCIA 
 CONSIGLIERE AINARA WEE MORENO 
 CONSIGLIERE LUIS FELIPE DRAON VINOVERA 
 CONSIGLIERE NIKOLAOS PARISSIS 
 CONSIGLIERE Nami Hama 
 CONSIGLIERE Brad Eckhardt 
 CONSIGLIERE BUCHWALD LUNA 